



RACCOLTA N. 34357

REPERTORIO N. 86885

**ATTO COSTITUTIVO DELLA ASSOCIAZIONE
"Associazione Internazionale Tecnologie Avanzate - Organizza-
zione Non Lucrativa di Utilità Sociale"
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladodici, il giorno quattordici del mese di settembre
in Roma, nel mio studio.

(14 settembre 2012)

Avanti a me **Avv. ALBERTO VLADIMIRO CAPASSO**, Notaro in
Roma con studio in Via Ennio Quirino Visconti n. 8, iscritto nel Ruolo
dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia.

SONO PRESENTI:

- **VARRONE ROSSANA**, nata a Roma (RM), il giorno uno aprile mil-
lenovecentocinquantatre, residente in Roma (RM), Via Vincenzo
Monti n. 22, c.f.n. VRR RSN 53D41 H501U ;
- **RUSSO FILIPPO MATTIA**, nato a Caltanissetta (CL), il giorno undi-
ci aprile millenovecentoottantuno, residente in Roma (RM), Via Nu-
midia n. 1, c.f.n. RSS FPP 81D11 B429S;
- **CICCIOLI FRANCO**, nato a Roma (RM), il dodici marzo milleno-
vecentosessantatre, residente in Roma (RM), Via Trionfale n.
11224, c.f.n. CCC FNC 63C12 H501K;
- **BOSI CLAUDIO**, nato a Roma (RM), il quattordici maggio mille-
novecentocinquanta, residente in Trecchina (PZ), C.da Colla n.16
c.f.n. BSO CLD 50E14 H501M;
- **DI NARDO PAOLO**, nato a Chieti (CH), il ventidue ottobre mille-
novecentocinquantadue, residente in Trevignano Romano (RM), Via
Fontanella n. 7, c.f.n. DNR PLA 52R22 C632Y;
- **LERICO MARIA CRISTINA**, nata a Besana in Brianza (MB), il
trenta marzo millenovecentosessantaquattro, residente in Roma
(RM), Via Paestum n. 11, c.f.n. LRC MCR 64C70 A818B;
- **SERGIACOMO ANDREA**, nato a Roma (RM), il giorno otto giugno
millenovecentosettantanove, residente in Sant'Angelo Romano (RM)
e domiciliato in Roma, Via Appia Nuova n. 677, c.f.n. SRG NDR
79H08 H501H.

Detti componenti, cittadini italiani, della cui identità personale, io
Notaro sono certo

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

ART. 1

E' costituita un'Associazione a carattere volontario, apar-
titica ed apolitica e senza scopo di lucro, avente la denominazione
di:

**"Associazione Internazionale Tecnologie Avanzate - Organizza-
zione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "AITA Onlus".**

ART. 2

L'Associazione ha sede legale in Roma, attualmente in
Via Appia Nuova n. 677.

L'eventuale cambiamento di indirizzo all'interno del Co-
mune di Roma non comporta modifica del presente atto costitutivo e
dello Statuto di cui in appresso.


REGISTRATO A ROMA2

18/09/2012

IL.....

SERIE/N. 1T/22793.....

ESATTI €: 168,00.....



ART. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge le proprie attività nei seguenti ambiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97:

- a) promuovere con adeguate azioni lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze scientifico-tecniche e tecnico-economiche a sostegno della crescita del settore delle tecnologie avanzate ed innovative;
- b) promuovere iniziative per lo sviluppo di progetti tecnologicamente avanzati ed innovativi in ogni settore produttivo: dalla sanità alla green economy, dalla robotica alla agricoltura, dalla edilizia alla tecnica gestionale - amministrativa di sistemi complessi;
- c) promuovere la ricerca, la produzione, la diffusione e lo sviluppo produttivo di tecnologie efficaci e sicure a tutela dell'uomo, dell'ambiente e degli animali ed a tutela della eco compatibilità del pianeta;
- d) promuovere e finanziare borse di studio, masters, dottorati di ricerca, stage post-doc, corsi di specializzazione; organizzare corsi di formazione e riqualificazione professionale;
- d) organizzare convegni, meeting, convenzioni per promuovere iniziative per la disseminazione delle conoscenze scientifiche e specifiche in tutti i settori della ricerca e della produzione, suscettibili di innovazione, trasferimento tecnologico e trasformazione produttiva, nei quali si esplicano attività suscettibili di applicazione, arricchimento, evoluzione e trasformazione tecnologica, sviluppo applicato alla produzione ed al sostegno delle attività umane, sociali, ambientali al fine di contribuire a incrementare il livello culturale e le intelligenze produttive delle aziende associate;
- e) istituire e mantenere rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Enti Universitari e di Ricerca, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, imprese nazionali ed internazionali;
- f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese che condividano e promuovano, anche nell'ambito delle loro attività, le finalità della associazione, anche mediante eventi, iniziative editoriali e sistemi di più ampia ed universale comunicazione;
- g) assistere gli associati in conformità con le finalità dell'Associazione;
- h) attuare un costante monitoraggio del sistema produttivo ed industriale, delle Istituzioni pubbliche e private affinché le finalità produttive delle imprese siano conformi all'etica sociale, a quella di impresa, alle finalità perseguite dalla associazione;
- i) contribuire alla formazione della cultura etica ed ecosostenibile delle imprese, anche divulgando l'informazione su quelle che corrisponderanno agli obiettivi associativi della associazione;
- l) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo scambio, il confronto e l'incontro di studi, ricerche e talenti professionali utili al conseguimento delle presenti finalità statutarie;
- m) organizzare e promuovere con ogni mezzo di comunicazione, a



partire dal web e dal sistema editoriale sia scientifico che massmediatico la diffusione e l'informazione costante ed aggiornata sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca scientifica al fine di sollecitare l'interesse ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica, del mondo dell'impresa e del lavoro, delle Istituzioni per sollecitare la ricerca continua, l'adeguamento ed il trasferimento tecnologico;

n) favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, la cultura del lavoro e dell'impresa a livello nazionale ed internazionale;

o) promuovere, coordinare ed effettuare studi e ricerche nell'ambito del lavoro finalizzato alla innovazione ed allo sviluppo tecnologico sia direttamente che in collaborazione con gli associati, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, università, fondazioni, istituzioni della Comunità europea ed Internazionali;

p) diffondere la conoscenza delle tecniche, delle tecnologie e delle normative che regolano il mondo del lavoro e dell'impresa e delle problematiche legate all'introduzione e all'applicazione delle normative stesse;

q) contribuire alla creazione anche in collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio, di banche dati e modelli formativi ed informativi riferiti al mondo del lavoro, della ricerca; da laboratori e centri di ricerca e formazione sia a livello internazionale che nazionale;

r) partecipare a bandi, progetti, ricerche, finanziamenti pubblici o privati promossi ad ogni livello sia nazionale che internazionale, pubblico o privato, purché inerenti con le finalità istituzionali dell'associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nei commi precedenti ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o utili e necessarie al raggiungimento dei fini indicati per il conseguimento dei propri scopi. L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

ART. 4

L'Associazione avrà durata illimitata, salvo il potere dell'Assemblea di deliberarne in ogni tempo la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione.

ART. 5

L'Associazione è retta e regolata dalle norme contenute nel testo dello Statuto che, predisposto a cura dei costituiti e dagli stessi approvato e sottoscritto, qui si allega, per farne parte integrante e sostanziale, previa vidimazione dei componenti e di me Notaro, sotto la lettera "A", dispensatamene la lettura.

ART. 6

Tutti i componenti assumono la qualifica di Soci Fondatori che, a norma dell'art. 8 (otto) dello Statuto potrà essere estesa, a insindacabile giudizio degli stessi, nei confronti di tutti coloro i quali ne faranno esplicita richiesta presentando domanda di adesione entro e non oltre il 31 dicembre 2012 con allegato curriculum personale.



ART. 7

La gestione sociale compete ad un Consiglio Direttivo composto, a norma dell'articolo 11 (undici) dello Statuto, da tre a quindici membri.

Il primo Consiglio Direttivo, che durerà in carica per tre anni, si compone di sette membri, in persona dei componenti, Signori ROSSANA VARRONE, FILIPPO MATTIA RUSSO, FRANCO CICCIOI, CLAUDIO BOSI, PAOLO DI NARDO, MARIA CRISTINA LERICO e ANDREA SERGIACOMO, come sopra generalizzati.

La carica di Presidente viene attribuita al Signor CLAUDIO BOSI, il quale provvederà a convocare il Consiglio Direttivo per la nomina del Vice Presidente, del Segretario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Scientifico dell'Associazione.

ART. 8

La nomina degli altri Organi dell'Associazione previsti nello Statuto allegato al presente atto è rinviata alle prossime riunioni dell'Assemblea dei soci.

ART. 9

Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'Associazione.

Ed io Notaro richiesto ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me datane ai costituiti i quali, in seguito di mia domanda, lo hanno dichiarato in tutto conforme alla loro volontà e a verità e, unitamente a me Notaro, lo sottoscrivono alle ore 18.03 (diciotto e minuti tre).

Atto scritto da persona di mia fiducia a mezzo di apparecchiature elettromeccaniche e in parte a mano da persona di mia fiducia e da me Notaro su due fogli di cui scritte pagine intere sette oltre la presente.

F.to Rossana Varrone

F.to Filippo Mattia Russo

F.to Franco Ciccioi

F.to Claudio Bosi

F.to Paolo Di Nardo

F.to Maria Cristina Lerico

F.to Andrea Sergiacomo

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro

Allegato "A"

al N. 34357

di Raccolta.

STATUTO

Titolo I – Costituzione – Denominazione - Sede

ART. 1

E' costituita l'Associazione di promozione nel sociale e nel lavoro industriale e professionale denominata "Associazione Internazionale Tecnologie Avanzate – Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", in breve "AITA Onlus". Tale Associazione è una Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 4/12/1997, n.460. Come tale è una, indivisibile, apolitica, non ha fini di lucro e svolge attività di utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

ART. 2

L'Associazione ha sede in Roma. L'eventuale cambiamento di indirizzo all'interno del medesimo comune di cui sopra non comporta modifica del presente Statuto.

Titolo II – Finalità ed attività

ART. 3

L'Associazione, senza scopo di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale e svolge le proprie attività nei seguenti ambiti ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/97:

- a) promuovere con adeguate azioni lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze scientifico-tecniche e tecnico-economiche a sostegno della crescita del settore delle tecnologie avanzate ed innovative;
- b) promuovere iniziative per lo sviluppo di progetti tecnologicamente avanzati ed innovativi in ogni settore produttivo: dalla sanità alla green economy, dalla robotica alla agricoltura, dalla edilizia alla tecnica gestionale – amministrativa di sistemi complessi;
- c) promuovere la ricerca, la produzione, la diffusione e lo sviluppo produttivo di tecnologie efficaci e sicure a tutela dell'uomo, dell'ambiente e degli animali ed a tutela della eco compatibilità del pianeta;
- d) promuovere e finanziare borse di studio, masters, dottorati di ricerca, stage post-doc, corsi di specializzazione; organizzare corsi di formazione e riqualificazione professionale;
- d) organizzare convegni, meeting, convenzioni per promuovere iniziative per la disseminazione delle conoscenze scientifiche e specifiche in tutti i settori della ricerca e della produzione, suscettibili di innovazione, trasferimento tecnologico e trasformazione produttiva, nei quali si esplicano attività suscettibili di applicazione, arricchimento, evoluzione e trasformazione tecnologica, sviluppo applicato alla



produzione ed al sostegno delle attività umane, sociali, ambientali al fine di contribuire a incrementare il livello culturale e le intelligenze produttive delle aziende associate;

e) istituire e mantenere rapporti con Associazioni, Fondazioni, Istituzioni pubbliche e private, Enti Universitari e di Ricerca, Organizzazioni nazionali, estere e sovranazionali, imprese nazionali ed internazionali;

f) favorire e mantenere costanti contatti con l'opinione pubblica al fine di valorizzare correttamente ed adeguatamente l'immagine ed il ruolo delle imprese che condividano e promuovano, anche nell'ambito delle loro attività, le finalità della associazione, anche mediante eventi, iniziative editoriali e sistemi di più ampia ed universale comunicazione;

g) assistere gli associati in conformità con le finalità dell'Associazione;

h) attuare un costante monitoraggio del sistema produttivo ed industriale, delle Istituzioni pubbliche e private affinché le finalità produttive delle imprese siano conformi all'etica sociale, a quella di impresa, alle finalità perseguite dalla associazione;

i) contribuire alla formazione della cultura etica ed ecosostenibile delle imprese, anche divulgando l'informazione su quelle che corrisponderanno agli obiettivi associativi della associazione;

l) promuovere a livello nazionale ed internazionale lo scambio, il confronto e l'incontro di studi, ricerche e talenti professionali utili al conseguimento delle presenti finalità statutarie;

m) organizzare e promuovere con ogni mezzo di comunicazione, a partire dal web e dal sistema editoriale sia scientifico che massmediatico la diffusione e l'informazione costante ed aggiornata sull'innovazione tecnologica e sulla ricerca scientifica al fine di sollecitare l'interesse ed il coinvolgimento dell'opinione pubblica, del mondo dell'impresa e del lavoro, delle Istituzioni per sollecitare la ricerca continua, l'adeguamento ed il trasferimento tecnologico;

n) favorire lo scambio di esperienze, di informazioni e di dati tra il mondo della scuola, dell'università e della ricerca, la cultura del lavoro e dell'impresa a livello nazionale ed internazionale;

o) promuovere, coordinare ed effettuare studi e ricerche nell'ambito del lavoro finalizzato alla innovazione ed allo sviluppo tecnologico sia direttamente che in collaborazione con gli associati, Enti e/o Istituzioni pubbliche e private, università, fondazioni, istituzioni della Comunità europea ed Internazionali;

p) diffondere la conoscenza delle tecniche, delle tecnologie e delle normative che regolano il mondo del lavoro e dell'impresa e delle problematiche legate all'introduzione e all'applicazione delle normative stesse;

q) contribuire alla creazione anche in collaborazione con gli altri enti presenti sul territorio, di banche dati e modelli formativi ed informativi riferiti al mondo del lavoro, della ricerca; da laboratori e centri di ricerca e formazione sia a livello internazionale che nazionale;

r) partecipare a bandi, progetti, ricerche, finanziamenti pubblici o privati promossi ad ogni livello sia nazionale che internazionale, pubblico o privato, purché inerenti con le finalità istituzionali dell'associazione.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle menzionate nei commi precedenti ad eccezione di quelle direttamente connesse e/o utili e necessarie al raggiungimento dei fini indicati per il

consegimento dei propri scopi. L'Associazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione, potrà comunque promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

Articolo 4

L'Associazione avrà durata illimitata, salvo il potere dell'Assemblea di deliberarne in ogni tempo la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione.

Articolo 5

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri fini di cui all'art.3, e della connessa promozione di cultura, scienza ed arte, si avvale dell'apporto volontario e gratuito degli Associati.

Titolo III – Organi sociali e cariche elettive

ART. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

- A) L'Assemblea degli associati.
- B) Il Consiglio Direttivo (abbreviato C.D.).
- C) Il Revisori Unico o Collegio dei revisori.
- D) Il Collegio dei Proviviri
- E) Il Presidente
- F) Il Direttore Scientifico

Potrà essere previsto un Collegio di Presidenza se nominato dal Consiglio Direttivo.

Tutte le cariche sociali sono elettive e prevalentemente gratuite.

Titolo IV – Associati diritti e doveri

ART. 7

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche maggiori di età, gli Enti o le persone giuridiche nelle funzioni dei rispettivi rappresentanti legali, anche se residenti ed operanti in uno stato diverso da quello italiano, che ne condividano esplicitamente e formalmente le finalità e gli scopi, di cui all'art.3, ne sottoscrivano lo statuto e dichiarino di impegnarsi per la loro realizzazione. L'associazione esclude la temporaneità di partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dall'assemblea o in sua rappresentanza dal Consiglio Direttivo. Il versamento delle quote annuali dovrà avvenire entro il mese di marzo.





La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

L'ammissione all'Associazione viene decisa ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. Il rigetto della domanda d'iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi. L'Associazione è libera, il Socio che intenda recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta, a mezzo raccomandata indirizzata al Presidente in carica, non meno di tre mesi prima della fine di ogni anno. In caso di ritardo nel pagamento delle quote annuali come retro previsto all'art.5 del presente statuto, il consiglio direttivo avrà la facoltà di deliberare l'esclusione del socio o in via alternativa di concordare per ogni singolo caso, la proroga del pagamento della quota annuale. Tutti i soci hanno uguali diritti: i soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute ed autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo o per sua delega da altri organi dell'associazione. L'associazione, in caso di particolare necessità, può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti, anche ricorrendo ai propri associati.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

La richiesta di adesione all'associazione potrà essere presentata mediante formale domanda cartacea o posta certificata (pec) ovvero equivalente sistema di trasmissione telematica.

ART.8

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

- a. fondatori
- b. volontari
- c. onorari.

Soci fondatori sono coloro che hanno fondato l'Associazione sottoscrivendone l'atto costitutivo.

Il riconoscimento di socio fondatore potrà essere esteso a insindacabile giudizio dei soci costituendi nei confronti di tutti coloro i quali ne faranno esplicita richiesta presentando domanda di adesione entro e non oltre il 31/12/2012 con allegato curriculum personale.

Soci volontari sono coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali e sottoscrivono le quote associative.

Soci onorari sono quelle persone alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza: vengono nominati dall'Assemblea Ordinaria, su proposta del C.D. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli scopi e gli ideali, danno un loro contributo economico finalizzato nei termini autonomamente e liberamente stabiliti. I sostenitori non hanno diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

ART. 9

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte o per recesso volontario;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Gli Associati maggiori d'età partecipano all'assemblea con diritto di voto su tutti gli argomenti e gli atti sui quali l'assemblea è chiamata a discutere e deliberare ai sensi di legge, di statuto o per volontà del Consiglio Direttivo.

Gli associati avranno altresì i seguenti diritti:

- frequentare i locali sociali;
- ottenere una riduzione sui biglietti d'ingresso alle manifestazioni promosse dalla Associazione;
- partecipare alle attività dell'associazione;
- assumere cariche nell'ambito dell'Associazione.

Gli associati saranno soggetti ai seguenti doveri:

- versare la quota associativa;
- osservare lo statuto dell'associazione e le deliberazioni degli organi dell'Ente;
- concorrere, secondo le proprie possibilità e la propria professionalità, al perseguimento dello scopo dell'associazione;
- tenere un comportamento leale e corretto nei confronti degli associati e nella vita sociale.

Titolo V – L'Assemblea

ART. 10

L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci. All'Assemblea hanno diritto di partecipare tutti gli iscritti personalmente o a mezzo di delega ad altro associato, con un massimo di cinque deleghe, in regola con il versamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea deve essere convocata mediante avviso inviato a tutti gli Associati entro 10 (dieci) giorni liberi dalla data di convocazione, a mezzo posta o posta elettronica ovvero altri mezzi atti comunque a dare prova dell'avvenuta ricezione.



L'Assemblea viene convocata di norma dal Presidente almeno una volta all'anno.

Può essere altresì convocata in ogni momento dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo su richiesta di almeno la metà degli Associati.

All'atto della convocazione vengono stabiliti e resi noti agli Associati il luogo, la data della riunione e l'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

L'Assemblea degli Associati:

a) nomina:

- il Presidente;

- i membri del Consiglio Direttivo;

- il Revisore Unico o il Collegio dei revisori;

b) stabilisce gli orientamenti e i programmi dell'Associazione;

c) propone l'ammontare della quota minima di iscrizione per l'anno successivo;

d) approva i bilanci preventivi e consuntivi, sentite le relazioni del Revisore Unico o del Collegio dei revisori;

e) delibera le modifiche del presente Statuto, compresa la trasformazione, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché la nomina ed i poteri dei liquidatori.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere dell'Assemblea devono essere approvate dalla maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Titolo VI – Il Consiglio Direttivo

ART. 11

Il Consiglio Direttivo dell'associazione, composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici membri, è eletto dall'assemblea degli associati e dura in carica tre anni.

In caso di cessazione di alcuni dei suoi componenti, il Consiglio può procedere, per cooptazione, alla nomina di nuovi Consiglieri, con susseguente ratifica da parte dell'Assemblea degli Associati alla prima

convocazione utile. Per la prima volta la determinazione del numero di componenti e la loro nomina viene effettuata all'atto costitutivo.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo dell'associazione sono valide se alle sedute sono presenti la metà più uno dei componenti e sono prese a maggioranza relativa.

Del Consiglio Direttivo dell'associazione fanno parte:

- a) il Presidente eletto dall'assemblea degli associati;
- b) il Vice Presidente eletto dallo stesso Consiglio direttivo anche nell'ambito dei suoi componenti;
- c) il Segretario eletto dallo stesso Consiglio direttivo anche nell'ambito dei suoi componenti;
- d) il direttore amministrativo eletto dallo stesso Consiglio direttivo anche nell'ambito dei suoi componenti;
- e) il direttore scientifico da selezionare fra personalità di chiara fama nei settori della ricerca, della innovazione, della formazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare e comunque si riunisce almeno ogni sei mesi nel luogo indicato nella convocazione e può anche tenersi mediante mezzi di comunicazione a distanza e la riunione si intenderà tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente della stessa ed il Segretario.


La convocazione deve essere effettuata mediante posta o posta elettronica almeno sette giorni prima della data di convocazione.

Può essere convocato anche su richiesta scritta motivata rivolta al Presidente da almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni.

Nello specifico:

- elegge il Direttore Scientifico fra candidati dotati di curriculum adeguato e lo integra fra i suoi membri; nomina i componenti del comitato scientifico su proposta congiunta del direttore scientifico e del presidente;
- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, stabilendone le modalità, le responsabilità di esecuzione e controllandone la esecuzione stessa;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso/bilancio da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- decide sugli investimenti patrimoniali;
- stabilisce la costituzione di comitati tecnici e di commissioni finalizzate allo studio ed alla presentazione di progetti e soluzioni attinenti gli scopi dell'associazione;
- stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi con le relative norme e modalità;



- conferisce procure generali e speciali;
- instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente.

Il Consiglio cura la gestione della Associazione e predispone i bilanci di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea unitamente alla relazione del Collegio.

E' stabilito inoltre che, qualsiasi membro del C.D., il quale risulti assente ingiustificato per tre convocazioni, sia passibile di sollevamento dalla carica e conseguente esclusione dal C.D. previo regolare votazione. Il suo posto potrà essere assunto dal primo Socio disponibile della graduatoria stilata in occasione dell'elezione del C.D.

Titolo VII – Il Presidente

ART. 12

Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, rappresentano legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, curano l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio.

Al Presidente e al Vice Presidente possono essere delegati alcuni dei poteri del Consiglio Direttivo.

La sottoscrizione da parte del Vice Presidente nei confronti dei terzi farà prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Titolo VIII – Altri Organi

ART. 13

Il Direttore Scientifico indirizza, coordina e gestisce la ricerca scientifica istituzionale. Fornisce supporti alla stesura di progetti di studio, al reperimento di documentazione bibliografica, all'analisi statistica dei dati sperimentali e alla traduzione/revisione linguistica dei lavori. Stabilisce relazioni con il mondo industriale,

enti pubblici e privati mettendo a disposizione il potenziale scientifico della Associazione per lo sviluppo tecnologico e della ricerca applicata. Identifica ed organizza tutte le azioni volte ad incrementare il contenuto scientifico-culturale e il potenziale tecnologico degli associati. Promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione. Favorisce la diffusione dei risultati delle ricerche tramite la relazione di rendicontazione scientifica annuale. E' responsabile dei brevetti intestati alla Associazione e della loro diffusione e sviluppo di carattere produttivo.

ART. 14

Il Direttore amministrativo è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente l'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti secondo le direttive del Presidente e del Consiglio direttivo.

Stanti i compiti affidati al direttore amministrativo è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo. Se si superano tali limiti prestabiliti la firma sarà congiunta con quella del Presidente.

ART. 15

Il Segretario provvede al rapporto tra gli associati ed il Consiglio direttivo. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. Provvede alla cura ed alla diffusione delle informazioni sulle attività dell'associazione in rapporto con il presidente ed il direttore scientifico; li affianca nei compiti esecutivi nei rapporti con le Istituzioni, le associazioni, le amministrazioni, ogni altro ente con il quale l'associazione intende entrare in contatto o in collaborazione; espleta tutte le pratiche di raccordo istituzionale dell'associazione; provvede al monitoraggio dei possibili finanziamenti pubblici o privati.

ART. 16

La gestione finanziaria e la contabilità dell'Associazione sono attribuite, a scelta dell'Assemblea degli Associati da effettuarsi in sede di nomina, ad un Revisore Unico o a un Collegio di Revisori che rappresenta l'organo di controllo amministrativo finanziario.

Il Collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente nella prima seduta.

Il Revisore o il Collegio relazionano all'Assemblea annuale degli Associati in sede di approvazione dei bilanci.

Il collegio dei Revisori dei conti (qualora deliberato dall'assemblea) è organo di controllo amministrativo finanziario.



Esso è formato da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all'Associazione. Il collegio rimane in carica x esercizi per lo stesso tempo del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori, almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica i bilanci consuntivo e preventivo e presenta all'Assemblea dei soci una relazione scritta relativamente ad essi.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige verbale da trascrivere in apposito libro.

La carica di revisore è incompatibile con quelle di Presidente, e di membro del Consiglio Direttivo.

ART. 17

Potrà essere istituito per la quotidiana attività associativa al fine di garantire continuità esecutiva un collegio di presidenza composto dal presidente, dal vice – presidente, dal direttore scientifico, dal direttore amministrativo, dal segretario. Il collegio di presidenza risponde delle sue attività al C.D.

ART. 18

Tutte le cariche sono di norma gratuite ad eccezione di quelle di direttore amministrativo e segretario secondo parametri di compenso annualmente determinati e qualora deliberato dal C.D.. Il compenso del revisore o del collegio dei revisori sarà determinato a norma di legge. Per le altre cariche è previsto solo il rimborso delle spese regolarmente documentate.

ART. 19

Il collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nel caso di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre, durano in carica x esercizi e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Revisore del Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri:

- decisione, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; il loro lodo arbitrale è inappellabile;
- parere obbligatorio, ma non vincolante, sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal CD.

Titolo IX – Patrimonio – Esercizio Sociale - Bilancio

ART. 20



En
no
ec
co

AR
Le

a)

b)

c)

d)
e)
f)
g)
a

f

h)
i) e
l) c
pro

E' c
rise
imp
me
l'es
inol
priv
fon
soc
mai
pub
refe

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.


Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio, *unitamente alla relazione scritta del Collegio dei Revisori* (se nominato) presenta per l'approvazione all'Assemblea ordinaria: la relazione morale; il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso o il bilancio, dal quale dovranno risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso.

ART.21

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) dalle quote associative e dai versamenti eventualmente effettuati dai fondatori e da coloro che aderiranno come associati anche in qualità di sostenitore;
- b) contributi o finanziamenti di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche, di enti ecclesiastici o persone fisiche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti anche di ricerca e/o formativi;
- c) partecipazione a bandi pubblici o privati, fondi europei od internazionali sempre attinenti le finalità di cui all'art. 3;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) dai redditi derivanti dal suo patrimonio;
- g) proventi delle cessione di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) dal ricavato dall'organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- l) ogni altra entrata consentita o prevista per legge compatibile con le finalità dell' associazionismo di promozione sociale e che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

E' comunque fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che per legge e Statuto fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione dovrà impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per l'esclusiva realizzazione delle attività istituzionali. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle attività statutarie, promuovere iniziative per raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'obiettivo sociale, effettuare attività commerciali e produttive accessorie e strumentali ai fini istituzionali. Essa dovrà mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e generalmente di tutte le istituzioni pubbliche e private referenti.



ART. 22

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà, a qualsiasi titolo, dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di gestione;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti o successioni;
- d) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- e) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

ART. 23

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Titolo X – Scioglimento e devoluzione dei beni

ART. 24

L'Associazione potrà chiedere in ogni tempo il riconoscimento della propria personalità giuridica, con l'iscrizione nel pubblico registro, osservati tutti gli obblighi di legge.

ART. 25

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 21 C.C. dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di utilità sociale, sentito l'Organismo di Controllo di cui di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli associati.

AF
Co
So
do
pr
rej
Le
arl
de
L'c
ca
Qu
le
su
de
cia
Co
Pre
pre
Ar
pro
qu
art

AR
Lo
In
cor
soc
In r

AR
Il p
vier
F.tc

Clausola Mediaconciliazione - Arbitrato

ART. 26

Con esclusivo riferimento ai diritti disponibili, tutte le controversie tra l'Associazione ed i Soci ovvero tra i Soci, che dovessero sorgere in merito all'applicazione, esecuzione ed interpretazione del presente statuto, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di composizione tramite conciliazione, in base alla procedura di conciliazione dell'organismo di conciliazione che verrà scelto dalla parte più diligente ed il cui regolamento le parti sin da ora accettano.

Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti dovessero concordare per iscritto.

L'obbligo del preventivo tentativo di conciliazione non preclude alle parti il diritto di attivare procedimenti cautelari anche *inaudita altera parte*.

Qualora entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'inizio della conciliazione, ovvero nel diverso periodo che le parti avessero concordato per iscritto, la controversia non sia stata ancora risolta, ovvero entro il successivo termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua conclusione con esito negativo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale rituale formato da tre Membri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti, ai sensi dell'art. 810 c.p.c.; la nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale viene demandata agli arbitri già nominati dalle parti e, in difetto di accordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma su istanza di una delle parti. Le decisioni sono prese a maggioranza, secondo diritto ex art. 822 e seguenti del codice di procedura civile. I diritti degli Arbitri e le norme di procedura sono quelli previsti dalla legge agli artt.806 e seguenti del codice di procedura civile. La sede dell'arbitrato sarà Roma e gli Arbitri dovranno pronunciare il lodo nel rispetto di quanto previsto dall'art. 820 del codice di procedura civile. Il lodo sarà impugnabile nei soli casi di cui agli artt. 827 e seguenti del codice di procedura civile.

Norma finale

ART. 27

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria .

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, sentito l'organismo di controllo di cui alla legge 662/96 verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

ART. 28

Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia

F.to Rossana Varrone



F.to Filippo Mattia Russo

F.to Franco Cicciofi

F.to Claudio Bosi

F.to Paolo Di Nardo

F.to Maria Cristina Lerico

F.to Andrea Sergiacomo

F.to Alberto Vladimiro Capasso, Notaro



LA PRESENTE COPIA AUTENTICA, COMPOSTA DI N. DIECI
FOGLI E' CONFORME ALL'ORIGINALE, DA ME NOTARO
COLLAZIONATO PERFETTAMENTE CONCORDA, CON IL
MEDESIMO FIRMATO A NORMA DI LEGGE, SI RILASCIA
PER USO CONSENTITO DALLA LEGGE

ROMA, 18 SETTEMBRE 2012

